

D.g.r. 2 agosto 2016 - n. X/5517
Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale
2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione
n. 54912 del 19 luglio 1994

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e s.s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciali (ZPS)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e s.s.m.i.;
- la deliberazione di giunta regionale del 19 luglio 1994 n. 54912 «Disposizioni per la gestione della caccia programmata e per il funzionamento dei comitati ai sensi della l.r. 16 agosto 1993, n. 26, art. 28, comma 3»;

Dato atto che dal 1 aprile 2016, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di caccia dalle Province e dalla Città metropolitana alla Regione, le relative funzioni amministrative sono svolte dalla Regione anche per il tramite delle strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca degli uffici territoriali regionali (di seguito UTR) di cui all'allegato B della deliberazione di Giunta n. X/4774 del 28 gennaio 2016;

Dato atto che Regione Lombardia deve provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, agli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e agli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, relativi alle integrazioni al calendario venatorio regionale 2016/2017;

Considerato che l'art. 4 (Disposizioni transitorie e finali) della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/1993;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/1993, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

Atteso che le strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca degli UTR, sentite le consulte faunistico-venatorie provinciali ed esperite le istruttorie di competenza, hanno trasmesso alla unità organizzativa sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie della direzione generale agricoltura le proposte in ordine agli adempimenti relativi alle integrazioni al calendario venatorio regionale 2016/2017;

Ritenuto di equiparare su tutto il territorio regionale, gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93, mediante modifica del punto 8 della d.g.r. 54912 del 1994;

Dato atto della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia nella forma da appostamento fisso e temporaneo alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (*Streptopelia turtur*) e merlo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

Atteso che l'interesse ad avvalersi di tale facoltà è stato manifestato esclusivamente dalla struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'UTR di Brescia a seguito di esplicita richiesta del mondo venatorio, in sede di consulta faunistico-venatoria provinciale;

Dato atto della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, di regolamentare, sentito l'Ispra, l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria, integrandolo con due giornate settimanali aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre, e atteso l'interesse manifestato dal mondo venatorio in sede di consulte faunistico-venatorie provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Varese, Monza Brianza, Pavia nonché di Lecco;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, l'apertura della caccia in forma vagante può essere posticipata sino al 1° ottobre, per una maggiore tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale;
- ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2 della l.r. 26/93, per le specie stanziali può essere previsto un piano di prelievo, ovvero un numero massimo complessivo di capi prelevabili per ogni ATC/CAC;

Ritenuto, in relazione ai periodi di prelievo consentiti dalla l.r. 17/2004 per la caccia di selezione agli ungulati ed alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale, di prevedere che, con decreto, i dirigenti delle strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca degli UTR:

- approvino i piani di prelievo per la caccia alle specie capriolo, camoscio, cervo, cinghiale, muflone, gallo forcello, pernice bianca, coturnice e lepre bianca e ne disciplinino il prelievo venatorio;
- approvino, ove previsti, i piani di prelievo delle altre specie di fauna stanziale;
- adottino gli eventuali provvedimenti di chiusura anticipata della caccia alle specie stanziali a seguito del completamento dei relativi piani di prelievo o per altri fondati motivi;

Atteso l'obiettivo di dare continuità alle prassi consolidate in relazione alle diverse specificità territoriali, così come proposte dalle Strutture Territoriali Regionali, garantendo al contempo il rispetto di minimi parametri di uniformità a livello regionale;

Ritenuto di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, relative alla stagione 2016/2017, per ogni ambito di competenza degli UTR;

Verificata la quantificazione degli importi previsti dalle Amministrazioni provinciali per la stagione venatoria 2015/2016 relativi al risarcimento dei danni per il prelievo illecito di capi di fauna stanziale di cui all'art. 51 della l.r. 26/93 e alla d.g.r. 54912/1994;

Attesa la necessità, anche sulla base dei predetti importi, nonché del valore di mercato e spese connesse ove trattasi di specie oggetto di immissioni e ripopolamenti, di modificare gli importi di cui alla d.g.r. 54912/94 ritenendo congruo, per il prelievo illecito di capi di fauna stanziale, il seguente risarcimento:

- € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- € 500,00 per ogni lepre comune;
- € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- € 1.000,00 per ogni cinghiale;

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 05 agosto 2016

- € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e mufone.

Ritenuto di modificare il punto 8 della d.g.r. 54912/1994 sostituendolo integralmente con:

«8 - *Risarcimento per prelievi abusivi di fauna stanziale*

1. *In caso di prelievo abusivo sul territorio a caccia programmata di capi di fauna selvatica stanziale cacciabile, in aggiunta alle sanzioni amministrative di cui alle vigenti disposizioni di legge, sulla base del valore di mercato e spese connesse ove trattasi di specie oggetto di immissioni e ripopolamenti, ovvero in riferimento al valore biologico ed ecologico nel caso di specie di particolare interesse naturalistico, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono prevedere anche il risarcimento dei danni come di seguito quantificato per le diverse specie selvatiche:*

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e mufone.

2. *Detti risarcimenti, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni, sono destinati al Comitato di gestione territorialmente competente e vengono utilizzati, d'intesa con la Regione e con la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, per il finanziamento degli interventi di cui al precedente punto 5, comma 2.»*

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2016/2017, per ognuno degli ambiti di competenza degli UTR, contenute nei sette allegati, da 1 a 7, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di definire gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93, modificando il punto 8 della d.g.r. 54912/94, sostituendolo integralmente con:

«8 - *Risarcimento per prelievi abusivi di fauna stanziale*

1. *In caso di prelievo abusivo sul territorio a caccia programmata di capi di fauna selvatica stanziale cacciabile, in aggiunta alle sanzioni amministrative di cui alle vigenti disposizioni di legge, sulla base del valore di mercato e spese connesse ove trattasi di specie oggetto di immissioni e ripopolamenti, ovvero in riferimento al valore biologico ed ecologico nel caso di specie di particolare interesse naturalistico, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono prevedere anche il risarcimento dei danni come di seguito quantificato per le diverse specie selvatiche:*

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e mufone.

2. *Detti risarcimenti, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni, sono destinati al Comitato di gestione territorialmente competente e vengono utilizzati, d'intesa con la Regione e con la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, per il finanziamento degli interventi di cui al precedente punto 5, comma 2.»*

3. di prevedere che l'eventuale anticipo della apertura della caccia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, sia disposto con provvedimento del dirigente della struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'UTR di Brescia;

4. di prevedere che l'eventuale integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dall'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, sia disposto con provvedimento del competente dirigente della direzione generale agricoltura;

5. di prevedere che, con proprio provvedimento, il dirigente della struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'UTR competente per territorio:

- a) approvi i piani di prelievo per la caccia alle specie capriolo, camoscio, cervo, cinghiale, mufone, gallo forcello, pernice bianca, coturnice e lepre bianca e ne disciplini il prelievo venatorio;
- b) approvi, ove previsti, i piani di prelievo delle altre specie di fauna stanziale;
- c) adotti gli eventuali provvedimenti di chiusura anticipata della caccia alle specie stanziali a seguito del completamento dei relativi piani di prelievo o per altri fondati motivi;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della direzione generale agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it;

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —